

189. La prigione de' sotto-Uffiziali sarà fornita di un fusto da letto, e di un pagliariccio per ogni due sotto Uffiziali, di una brocca, e di una tinozza.

La paglia del pagliariccio sarà rinnovata tutte le volte che sarà creduto necessario.

190. Nelle strette carceri però i sotto Uffiziali non avranno, nè fusto da letto, nè pagliariccio, e dormiranno sulla paglia, la quale verrà somministrata in ragione di sette libbre grosse di Milano, e onc. 20 per ciascun individuo, che entra.

Tale quantità sarà somministrata oltre quella che potesse esistere, la quale si leverà allora quando sarà giudicata inservibile.

La paglia sarà rinnovata ogni diecigiorni, qualora il detenuto vi resti per un tale intervallo, o maggiore.

Vi saranno pure nel carcere un tinozzo, ed un vaso per l'acqua.

191. I soldati in qualunque prigione detenuti sono trattati come sotto Uffiziali in istretto carcere.

192. Esistendo le prigioni nel recinto delle caserme, i letti, e gli altri effetti di cui dovranno essere guernite, saranno somministrati dall'appaltatore de' letti militari, e per gli Uffiziali dal magazziniere de' mobili.

193. In mancanza di prigioni nel recinto delle caserme, si farà uso delle carceri ordinarie, ed in questo caso saranno pagati al